

comuni, di cui ancora si depone la mancanza; ed il 21/11/92 viene appiada all'art. 59, nel quale la somma di Lit. 2000.00, già pagata, non sembra corrisponderci alla verità delle spese indispensabili da farsi al sindaco, e cioè: cancelli, affranco, colombieri, assicurazione delle porte ecc.

Il Consiglio

Presi con lettura della nota del sig. sottoprofetto sopra accennata e di altri suoi rapporti; esaminati accuratamente le proposte della giunta e trovata parte di esse in ragione sopra esposto; visto che l'equilibrio del bilancio è mantenuto avendo sopra per calcolo dell'ammontare ottenuto con l'appalto dei dogi di consumo per la comunale somma di Lit. 2000.00 concesso nel 1901.

Delibera

che le proposte fatte dalla giunta sono approvate ed il bilancio quindi nella sua parte era approvato Lit. 2000.00

Si premia lettura, il verbale viene adottato e sottoscritto dal:
Il Presidente Il Consigliere Sordani
F. Graucapà L. Mancini
Il Segretario
Francesco Cecchi

Numero 1418 Abate

Redamo dell'illustre Sig. Carlo Mussilli in merito alla eleggibilità del consigliere sig. C. Fabrizio
Adunanza straordinaria convocata per determinazione del Sindaco
Comunione Pavia

L'anno millenovecento due il dì ventotto del mese di febbraio nel Palazzo Municipale si è convocato il Consiglio comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti come dal rapporto del segretario comunale.

Presiede l'adunanza il signor Avv. Graucapà Francesco Sindaco e sono presenti i signori Consiglieri: Bevilacqua Ernesto, Bevilacqua Marcantonio, Corderelli, Cesidio, Cellucci Lorenzo, Colletti, Franceschi, Maffei, Bernardina, Naja Brauno, Musella, Modesto, Orlando Clemente, Orlando Giuseppe, Salucci Soreto, Bonfante, Gattano, Hempsta Giacinto, Hempsta Bereto, Colante Giovanni e Nappa Attilio.

Il sig. Presidente, riconosciuto legale l'adunanza, espone che l'oggetto da trattarsi è il seguente.

Preside dell'illustre sig. Carlo Mussilli in merito alla eleggibilità del consigliere sig. Clementino Fabrizio
Notò: lettura degli atti il sig. Presidente rileva che il sig. Carlo Mussilli, nei termini e con le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e Provinciale, depositava in ufficio un reclamo, col quale dopo aver esposto che nella elezione amministrativa del 5 gennaio del '01 venne eletto consigliere comunale il sig. Clementino Fabrizio, che era in eleggibilità a tale carica per aver lite vertente col Comune chieda che venga riconosciuta la in eleggibilità dello stesso e proclamato in sua vece il candidato che dopo di lui riportò maggior numero di voti.

Con premessa, espone che il D. Commissione con deliberazione del 2 dicembre 1901 N. 106 approvata dall'onorevole Giunta P. A. in data 28 novembre 1901 N. 5076 istituiva giudice civile presso il Tribunale di Caspino contro il sig. Fabrizio per responsabilità amministrativa, cui era in corso

Visto per bollo a centesimi sessanta



Il Ricevitore

quale amministratore di questo Comune. La causa fu iscritta a ruolo nell'udienza del 13 dicembre ultima scorsa e differita ad istanza del procuratore del Comune al 24 gennaio corrente anno. Nel frattempo cioè nel detto mese avvennero le elezioni amministrative, e il Fabrizio fu eletto e proclamato consigliere comunale. Contro tale proclamazione ora si ricorre, chiedendosi la dichiarazione di in eleggibilità, e la sostituzione di chi di diritto.

Come vede il Consiglio, trattasi di un caso di in eleggibilità secondo il disposto dell'articolo 23 della legge comunale e Provinciale; quindi s'innalza questione da esaminarsi se è quella di vagliare se l'articolo citato sia applicabile nella specie.

Quell'articolo dispone che è in eleggibile chi ha lite vertente col Comune, ma perché questo possa verificarsi sono indispensabili due condizioni: spongo le prime cioè che la in eleggibilità sia preesistente all'elezione e che la lite sia vertente, ossia che il giudizio sia già in corso. Nella specie sta in fatto che il Fabrizio nel 5 gennaio, giorno dell'elezione, era già in lite col Comune ma non era intervenuta che la semplice citazione; vi era quindi un giudizio in corso non già la lite vertente. All'uopo la dottrina e la giurisprudenza concordemente confermano che per avervi la lite vertente bisogna la contestazione della lite stessa, cioè il contraddittorio delle parti, le quali pongano innanzi al giudice e gli estremi della controversia, nei quali il giudice stesso in seguito dovrà pronunciare il suo esposto. Senza entrare nella disquisizione se secondo le leggi vigenti debba ritenersi la lite contestata col solo fatto della citazione e occorra la contraddizione delle parti secondo il diritto comune, questo è certo che nella subjecta materia trattandosi di privare un cittadino di uno dei suoi precisi diritti, quale è quello di essere eletto ad un ufficio pubblico, bisogna interpretare l'articolo citato che costituisce un'eccezione in senso restrittivo per quella nota legge *exceptiones sunt strictissimi interpretationis*.

Non è egli le cose, non gli sembra né equo, né legale allo stato della causa contro il sig. Fabrizio, accogliere il reclamo del sig. Carlo Mussilli, poiché il Consiglio, cioè facendo, vorrebbe a meno di un subito degli elettori di raccogliere il loro suffragio su persona non colpita da causa di incompatibilità nel momento della elezione.

Per le su esposte ragioni egli d'accordo con la giunta propone al Consiglio di respingere il ricorso in parola.

Il Consiglio

Intesa l'esposto del sig. Presidente. Preso in esame il ricorso prodotto dall'illustre sig. Mussilli, aveva per l'elezione del sig. Clementino Fabrizio a consigliere di questo Comune; ritenute che al momento dell'elezione amministrativa del 5 gennaio del '01 il sig. Fabrizio non era colpito da alcuna incompatibilità prevista dalla legge per effetto della causa contro di lui, iniziata con deliberazione del Comune in data 2 novembre 1901 N. 106.

Delibera

Respingerli il reclamo del sig. Mussilli avverso l'elezione del sig. Clementino Fabrizio a consigliere di questo Comune.

Si premia lettura il verbale viene dall'adunanza adottato e sottoscritto
Il Presidente Il Consigliere Sordani
F. Graucapà L. Mancini
Il Segretario
Francesco Cecchi